

N. 911-1396-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Presentata alla Presidenza il 21 ottobre 1993

(Relatore: **STRADA**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 911, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRADA, ENRICO TESTA, BARGONE, BASSOLINO, CALZOLAIO,
CAMOIRANO ANDRIOLLO, CIONI, COSTANTINI, DI PRISCO,
FELISSARI, ENNIO GRASSI, GRASSO, LORENZETTI PASQUALE,
MELILLA, PREVOSTO, SERAFINI, VANNONI, ZAGATTI**

Norme in materia di compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza delle imprese e istituzione del bilancio ecologico delle imprese. Istituzione del Comitato interministeriale e dell'Osservatorio per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza

Presentata il 2 giugno 1992

n. 1396, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, NENCINI, GIUSEPPE ALBERTINI, CERUTTI, PILLITTERI,
SANGUINETI, D'AMATO, LA GLORIA, ANIASI, OLIVO, MACCHERONI**

Norme sui rischi ambientali connessi con le attività produttive e per il sostegno all'occupazione

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare trae la sua origine da due proposte di legge d'iniziativa parlamentare, la n. 911 e 1396, ispirate da alcune comuni finalità.

Tra le suddette finalità vi è innanzitutto quella della semplificazione: come è noto, soprattutto nel corso degli ultimi anni, la normativa relativa agli adempimenti a carico del sistema delle imprese, in particolare nel settore ambientale, sanitario e della sicurezza pubblica, si è sviluppata senza ordine e con frequenti sovrapposizioni. Basti pensare che sono stati censiti circa 1000 provvedimenti che, a diverso titolo, coinvolgono il mondo delle imprese. La logica che ha guidato la scrittura del testo è proprio quella di individuare degli strumenti che consentano la loro reale, efficace applicazione. Infatti, lo strumento del « modello unico di dichiarazione », che qui viene proposto, oltre a semplificare almeno in parte gli obblighi burocratici delle imprese, è uno strumento importante anche per le pubbliche amministrazioni.

La seconda finalità del provvedimento è quella dell'informazione, da realizzare attraverso la raccolta di dati e informazioni derivanti da legislazione di settore (ambiente, sanità, sicurezza), relativi all'intero sistema delle imprese: si tratta di una rilevante e importantissima raccolta (da realizzare in pratica a costo zero), che consente l'acquisizione delle informazioni propedeutiche all'adozione di qualsiasi politica di intervento nei settori indicati.

Il terzo e non meno importante obiettivo del provvedimento è quello di dare immediata attuazione a un innovativo strumento di politica ambientale delle imprese: l'ecoaudit. Il 29 giugno 1993 è stato

approvato il regolamento CEE n. 1836/93 « sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit ». L'audit è uno strumento complesso che attraverso un sistema di analisi e certificazione di uno specifico stabilimento industriale, eseguite da un organismo indipendente, permette di sapere non solo se l'attività d'impresa rispetta tutti gli *standard* di legge, ma che, inoltre, ha un impatto ambientale minore rispetto ai limiti stabiliti dalla legge.

Il provvedimento individua un unico organismo responsabile, sia ai fini del citato regolamento, sia ai fini del regolamento comunitario n. 880/92 « concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica », il cosiddetto ecolabel. Anche in questo caso le ragioni della scelta vanno ricondotte a motivazioni di semplificazione: infatti, avremo un unico organismo e un unico punto di riferimento pubblico, per l'attuazione di due importanti strumenti volontari di politica ambientale per le imprese.

È importante notare che il modello unico di dichiarazione e l'ecoaudit non sono sostitutivi delle disposizioni comunitarie o nazionali relative ai controlli ambientali. Essi infatti si caratterizzano rispettivamente come strumento propedeutico o volontario.

Il contenuto del provvedimento è all'insegna della massima snellezza e semplicità. L'articolo 1 stabilisce le modalità per l'individuazione delle leggi e delle relative norme attuative che in materia di tutela dell'ambiente, sanitaria e di sicurezza pubblica comportino obblighi aventi carattere di dichiarazione, di comunica-

zione, di denuncia o di notificazione e per la fissazione di un termine per la presentazione di un modello unico di dichiarazione elaborato da un apposito comitato tecnico scientifico; sulla base della proposta del comitato il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica; la dichiarazione redatta sulla base di tale modello è presentato alle camere di commercio che provvedono a trasmetterlo alle amministrazioni competenti attraverso la rete delle camere di commercio (art. 2); inoltre, l'articolo 3 prevede la costituzione di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, attraverso la conclusione di un apposito accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, quello dell'industria, commercio e artigianato e l'Unioncamere. Tale raccolta è articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio; infine, attraverso lo strumento dell'accordo di programma, si procede all'effettuazione di controlli campione riguardo la veridicità dei dati contenuti nel modello unico (art. 4). In sostanza, si tratterebbe di riorganizzare, in un unico documento, tutte le informazioni concernenti gli aspetti ambientali, di sicurezza e di tutela sanitaria oggi altrimenti disperse in diversi e complessi modelli di dichiarazione. È importante sottolineare che non viene richiesta nessuna informazione aggiuntiva rispetto a quelle già oggi previste dalle normative di settore. In tal modo potrebbero contemporaneamente raggiungersi i seguenti numerosi e importanti obiettivi: una sostanziale semplifica-

zione delle procedure; l'uniformità del linguaggio e dei dati raccolti; la flessibilità dello strumento; la trasparenza dell'intero processo informativo; la confrontabilità delle informazioni e dei dati; l'accessibilità, da parte dei cittadini, ai dati raccolti; la costituzione di una rilevantissima raccolta statistica.

L'articolo 5 reca norme sul sistema di ecogestione e di audit ambientale, demandando ad un decreto il compito di individuare alcune modalità pratiche necessarie alla sua concreta attuazione.

Infine, l'articolo 6 stabilisce che, per favorire l'immediata applicazione del modello unico, esso sia realizzato con riferimento agli obblighi derivanti dalle norme indicate nell'allegata Tabella A.

Il provvedimento ha avuto, nel corso dell'esame in sede referente, un percorso abbastanza complesso. Infatti, pur avendo espresso i gruppi un consenso unanime e pur essendo pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti, non è stato tuttavia possibile acquisire l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa. Infatti il Governo ha più volte ribadito la contrarietà a tale trasferimento di sede adducendo motivazioni di carattere finanziario che, tuttavia, non appaiono condivisibili dato il parere favorevole espresso dalla V Commissione bilancio.

In considerazione di tali circostanze e rilevata l'importanza del provvedimento se ne auspica una sollecita approvazione.

Renato STRADA, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

ART. 1.

(Modello unico di dichiarazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite ed aggiornate norme finalizzate a:

a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;

b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 4, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera a).

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato tecnico-scientifico che predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, una relazione tecnica finalizzata all'individuazione delle disposizioni di legge e delle relative norme di attuazione di cui alla lettera *a*) del comma 1, nonché il modello unico di dichiarazione.

3. Il comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'interno, del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il modello unico di dichiarazione.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2, dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione.

6. Gli oneri per l'istituzione ed il funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2 sono posti a carico degli ordinari capitoli di bilancio.

ART. 2.

(Presentazione del modello unico di dichiarazione).

1. Il modello unico di dichiarazione è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unioncamere.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge e delle relative norme di attuazione individuate dal decreto di cui al comma 1.

5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni è esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3.

(Raccolta statistica).

1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale raccolta è articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio.

2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4.

3. L'ENEA compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.

ART. 4.

(Controlli).

1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione indivi-

duate ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità promuovono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ENEA, l'ISPESL, l'Istituto superiore di sanità e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.

3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

ART. 5.

*(Sistema di ecogestione
e di audit ambientale).*

1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresì i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 3 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le modalità di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit ambientale;

b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente;

c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;

d) le modalità ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative;

f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

4. Gli organismi di certificazione svolgono altresì le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie.

ART. 6.

(Disposizioni transitorie).

1. Al fine di favorire l'immediata applicazione delle norme di cui alla presente legge, e in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione, è predisposto con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.

TABELLA A

(Articoli 4, comma 1, e 6, comma 1)

Legge 10 maggio 1976, n. 319.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

PROPOSTE DI LEGGE

**n. 911, d'iniziativa dei deputati
STRADA ed altri**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta norme sulla compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica delle imprese.

2. Le finalità della presente legge sono:

a) la tutela sanitaria e della sicurezza degli addetti e dei cittadini;

b) la tutela dell'ambiente e della sicurezza da ogni forma di inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, del territorio;

c) l'utilizzazione razionale delle risorse naturali;

d) la determinazione di soglie massime di sostenibilità del carico inquinante in ambito territoriale;

e) la semplificazione delle procedure nel rapporto tra imprese e pubbliche amministrazioni e la costituzione di uno « sportello » unico per le imprese, per le denunce in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;

f) la costituzione di una banca dati informatica, nazionale e territoriale, relativa alle informazioni ambientali, sanitarie e di sicurezza;

g) la trasparenza, la leggibilità, la comparabilità e l'accesso alle informazioni ambientali, sanitarie e di sicurezza;

h) la ristrutturazione, la riconversione, la rilocalizzazione o la cessazione di attività delle imprese non rientranti nei parametri di compatibilità fissati dalla legge.

ART. 2.

(Modello unico di dichiarazione).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza (CICASS) di cui all'articolo 5, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione di un unico modello di dichiarazione, individua le normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela sanitaria e di sicurezza pubblica, che comportino obblighi di dichiarazione o comunicazione o notifica obbligatoria da parte delle imprese.

2. Il decreto di cui al comma 1, in particolare, tiene conto della legislazione relativa a:

a) emissioni in atmosfera;

b) emissioni acustiche;

c) presenza in aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) distanza da abitazioni e strutture o spazi urbani;

e) pericolosità per la salute umana delle materie prime trattate e dei prodotti, anche ai fini della sicurezza e della salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro;

f) pericolosità in relazione ad incidenti, esplosioni, incendi ed altri eventi calamitosi;

g) distanza da spazi verdi pubblici, da aree protette e da beni ambientali o culturali;

h) valutazione di impatto ambientale;

i) scarichi idrici;

l) rifiuti;

m) consumi energetici.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, è istituito un comitato tecnico-scientifico, composto da rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e del Corpo dei vigili del fuoco, con l'incarico di predisporre, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e in relazione alla normativa individuata dal medesimo decreto, un unico apposito modello di dichiarazione per le imprese improntato a criteri di facile lettura, informatizzazione, trasparenza, accessibilità e confrontabilità dei dati.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, di cui all'articolo 5, adotta, con proprio decreto, il modello unico di dichiarazione e fissa il termine per la presentazione della dichiarazione.

5. Le imprese sono tenute a presentare alle amministrazioni competenti, entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma 4, la dichiarazione di cui al presente articolo.

6. Le dichiarazioni contenute nel modello unico sono sostitutive a tutti gli effetti di ogni altra dichiarazione o comunicazione o notifica obbligatoria ai sensi della normativa individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

7. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3, aggiorna il modello unico di dichiarazione annualmente secondo l'evolversi della normativa di riferimento e comunque novanta giorni prima della scadenza del termine per la dichiarazione delle imprese.

8. Il modello unico è stampato e reso disponibile, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, almeno sessanta giorni prima della scadenza fissata per la sua presentazione.

9. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione, in possesso delle pubbliche amministrazioni, è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3.

(Bilanci ecologici d'impresa).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, sentito il comitato di cui all'articolo 2, comma 3, nonché l'Osservatorio di cui all'articolo 6, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine della predisposizione di un bilancio ecologico d'impresa, ad integrazione e sintesi del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 2, individua:

a) le imprese ovvero le categorie di imprese da sottoporre all'obbligo di presentazione del bilancio ecologico in ragione del consumo di risorse, dell'impatto ambientale, sanitario e di sicurezza pubblica, nonché in ragione delle loro dimensioni;

b) le informazioni, tra quelle contenute nel modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 2, nonché ulteriori informazioni aggiuntive, utili alla definizione del ciclo delle risorse.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il decreto di cui al comma 1, affida al comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, l'incarico di predisporre entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo, il modello tipo di bilancio ecologico d'impresa.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, adotta, con proprio decreto, il modello tipo di bilancio ecologico d'impresa, fissa i termini della presentazione nonché le sanzioni per la mancata osservanza delle norme relative al bilancio ecologico.

4. Le imprese individuate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sono tenute ad inviare all'ENEA il bilancio ecologico entro i termini stabiliti.

5. Il modello-tipo di bilancio ecologico, di cui al comma 3, deve tra l'altro rispondere ai seguenti requisiti:

a) integrarsi agevolmente con il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 2;

b) essere di facile lettura, informatizzabile ed improntato a criteri di trasparenza, accessibilità e confrontabilità dei dati;

c) essere articolato e suddiviso per settori produttivi, per dimensioni e caratteristiche dell'azienda al fine di raccogliere dati omogenei e confrontabili;

d) essere predisposto in modo tale da poter elaborare *standard* settoriali o di comparto, anche al fine di disporre di un riferimento certo per istituire prelievi fiscali di carattere ambientale;

e) prevedere, per il superamento dei valori limite posti dalla normativa, un'apposita sezione dove l'impresa dichiara in che modo, con quali tecnologie, con quali investimenti, con quali tempi intende rientrare nei limiti di legge.

6. Il comitato di cui all'articolo 2, comma 3, aggiorna il modello-tipo di bilancio ecologico annualmente secondo l'evolversi della normativa di riferimento e comunque novanta giorni prima della scadenza del termine per la dichiarazione delle imprese.

7. Il modello di bilancio ecologico è stampato e reso disponibile, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato almeno sessanta giorni prima della scadenza fissata per la sua presentazione.

8. L'ENEA raccoglie, elabora e pubblica annualmente, i dati provenienti dai bilanci ecologici. L'elaborazione dei dati è tra l'altro articolata su scala regionale e per ambiti significativi di territorio.

9. L'ENEA ha facoltà di chiedere alle imprese che presentano il bilancio ecologico chiarimenti o modifiche riguardo i dati e le informazioni contenute nello stesso nonché di verificare la corrispondenza con quanto contenuto nel modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 2.

10. Sui bilanci ecologici delle imprese e sui dati relativi, in possesso dell'ENEA,

è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiorna annualmente, su proposta del CICASS, i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, con le procedure ivi previste, al fine di estendere il numero delle imprese sottoposte all'obbligo di presentazione del bilancio ecologico nonché di ampliare la gamma di informazioni in esso contenute.

ART. 4.

(Piani regionali di sostenibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, avvalendosi dell'ENEA, elabora ed adotta con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida di indirizzo alle regioni e alle province autonome, per la predisposizione dei piani regionali di sostenibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

2. Le linee guida di indirizzo alle regioni e alle province autonome, di cui al comma 1, individuano i criteri e i parametri in relazione ai quali una determinata porzione di territorio è da ritenere area maggiormente sottoposta a carichi ambientali, sanitari e di sicurezza pubblica, pur insistendo su di essa imprese, ognuna delle quali rientra nei limiti previsti dalla legislazione ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

3. Al fine della predisposizione del piano regionale di sostenibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le regioni e le province autonome, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, predispongono una istruttoria pubblica della durata di sessanta giorni, pubblicizzando le modalità attraverso le quali gli enti locali, le unità sanitarie locali, le associazioni, i cittadini possono far pervenire alla regione stessa o alla provincia autonoma, le loro osservazioni ed indicazioni, in modo particolare in riferimento alla individuazione delle

aree maggiormente sottoposte a carichi ambientali, sanitari e di sicurezza pubblica. La regione o la provincia autonoma motiva l'eventuale rigetto di dette indicazioni.

4. Le regioni e le province autonome, entro centottanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, tenendo conto delle indicazioni dell'istruttoria pubblica, individuano le aree del proprio territorio maggiormente sottoposte a carichi ambientali, sanitari e di sicurezza pubblica e predispongono il piano regionale di sostenibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

5. Le regioni e le province autonome, trasmettono il piano di cui al comma 4 al CICASS, all'ENEA e all'Osservatorio di cui all'articolo 6.

6. Il CICASS, in relazione a quanto proposto dalle regioni e dalle province autonome e in base a criteri di priorità, individua le aree in cui avviare, in accordo con la regione o la provincia autonoma interessata, le procedure per la stipula di contratti di programma che consentano di far rientrare le aree interessate nei limiti della sostenibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

7. I contratti di programma, di cui al comma 6, definiscono le opere e le iniziative da compiere, individuano i soggetti pubblici competenti, indicano i termini di attuazione, le procedure per la mobilità dei lavoratori, le fonti di provvista finanziaria, specificano ogni altro elemento utile all'attuazione degli interventi, nonché l'autorità preposta alla vigilanza sull'attuazione dei contratti stessi.

8. Nel caso di rilocalizzazione o cessazione dell'attività produttiva, il contratto definisce altresì le modalità di bonifica ed utilizzazione delle aree interessate, fatte salve le competenze urbanistiche degli enti locali, delle regioni e delle province autonome.

9. Ai fini della stipula del contratto il funzionario istruttore delegato acquisisce pareri, autorizzazioni ed altri atti procedurali dalle amministrazioni non partecipanti alla convenzione, che devono esprimersi entro novanta giorni dalla richiesta.

10. Qualora i termini di cui al comma 9 non vengano rispettati o pervengano risposte negative sui pareri o le autorizzazioni richieste, il CICASS convoca una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti a qualsiasi titolo interessati alla realizzazione dell'opera, ai fini della acquisizione di ogni atto procedimentale necessario per la stipula del contratto. Se persistono contrasti tra le parti interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta una deliberazione conclusiva.

11. Il contratto di programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori che sono obbligati a darvi esecuzione nei tempi e con le modalità definite.

12. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel contratto, l'autorità vigilante invita il soggetto inadempiente all'esatto adempimento degli obblighi stessi assegnando al riguardo un congruo termine. Decorso tale termine, se l'inadempimento persista, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, nomina con proprio decreto un commissario per l'esecuzione dell'accordo. Il commissario provvede in sostituzione del soggetto inadempiente, avvalendosi dell'organizzazione e delle strutture del medesimo.

13. Se inadempiente è l'impresa, il commissario di cui al comma 12 provvede all'esecuzione del contratto restando a carico dell'operatore medesimo ogni relativa spesa ed onere.

ART 5.

(Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza).

1. È istituito il Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza (CICASS), che è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede, il cui voto prevale in caso di parità;

b) dal Ministro dell'ambiente;

c) dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- d) dal Ministro della sanità;
- e) dal Ministro dei trasporti;
- f) dal Ministro dell'interno;
- g) dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- h) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il CICASS:

- a) riceve le proposte delle regioni e delle province autonome;
- b) redige, sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano nazionale di indirizzo per gli interventi di riconversione, ristrutturazione, rilocalizzazione e cessazione di attività finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale di cui alla presente legge;
- c) delibera sulle priorità di intervento a livello settoriale e sulle priorità di intervento relative a singole imprese, su proposta del Ministro dell'ambiente;
- d) emana direttive e provvede alla stipula dei contratti di programma di cui all'articolo 4;
- e) avvalendosi dell'ENEA, predispone le linee guida di indirizzo alle regioni e alle province autonome, per la redazione dei piani regionali di sostenibilità ambientale;
- f) stipula l'accordo di programma relativo all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 7;
- g) predispone ed invia una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della presente legge;
- h) formula indirizzi all'ENEA in relazione ai bilanci ecologici d'impresa.

ART. 6.

(Osservatorio per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza).

- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con

il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto, l'Osservatorio per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1:

- a) acquisisce i dati e le informazioni trasmessi dalle imprese in relazione ai bilanci ecologici;
- b) collabora con l'ENEA per la elaborazione e pubblicazione dei dati relativi ai bilanci ecologici;
- c) collabora con il CICASS, per l'attuazione della presente legge;
- d) collabora con il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 3;
- e) svolge studi ed indagini sulle tematiche attinenti alla presente legge, anche attraverso convenzioni con università, istituti ed enti di ricerca;
- f) si avvale della collaborazione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali interessati, delle pubbliche amministrazioni che abbiano competenze specifiche nonché delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lo svolgimento delle sue attività;
- g) esprime pareri in merito ai piani regionali di sostenibilità ambientale nonché in merito agli accordi di programma previsti dalla presente legge.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto:

- a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede;
- b) dal Ministro della sanità o da un suo delegato;
- c) dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato;
- d) da cinque rappresentanti del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

e) da un rappresentante dell'ENEA;

f) da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

h) da un rappresentante del CNR;

i) da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;

l) da un rappresentante dell'ISPESL;

m) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica;

n) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

o) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli, industriali e dell'artigianato, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

p) da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori;

q) da tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, e durano in carica quattro anni.

5. All'attività dell'osservatorio e ai dati in suo possesso si applica quanto disposto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di diritto di accesso.

ART. 7.

(Controlli).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono fatti salvi i controlli

previsti dalle singole disposizioni di legge ed attribuiti alle diverse amministrazioni.

2. Il CICASS promuove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma con le regioni e le province autonome, l'ENEA, l'ISPESL, il CNR, l'Istituto superiore di sanità, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'effettuazione di controlli campione relativi alla conformità delle dichiarazioni contenute nei modelli di cui all'articolo 2 e all'articolo 3. I risultati dei controlli sono trasmessi alle amministrazioni competenti.

3. Il CICASS pubblica annualmente i dati relativi ai controlli effettuati.

4. L'accordo di programma di cui al presente articolo deve prevedere l'effettuazione di controlli anche su segnalazione dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori.

ART. 8.

(Responsabile dell'uso razionale delle risorse).

1. Per iniziativa del CICASS, sulla base delle tipologie e delle caratteristiche delle imprese individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di prevedere, nell'organico di tali imprese, la figura del responsabile dell'uso razionale delle risorse.

2. Il soggetto di cui al comma 1 è il responsabile delle politiche aziendali di uso razionale delle risorse nonché il responsabile del bilancio ecologico d'impresa, di cui all'articolo 3, che sottoscrive ed invia all'ENEA.

3. Il titolare dell'impresa è responsabile, ai fini civili e penali, di quanto contenuto nelle dichiarazioni sottoscritte dal responsabile dell'uso razionale delle risorse.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Per le spese relative al finanziamento dei contratti di programma di cui al comma 6 dell'articolo 4, valutate rispettivamente in lire 15 miliardi per l'anno 1992 e in lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato per l'anno 1992, e corrispondente capitolo per l'anno 1993.

2. Per le spese relative all'Osservatorio di cui all'articolo 6, valutate rispettivamente in lire 1,5 miliardi per l'anno 1992, e in lire 1,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5110 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992, e corrispondente capitolo per l'anno 1993.

**n. 1396, d'iniziativa dei deputati
FERRARINI ed altri**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta norme per le aziende che, pur ottemperando alla attuale normativa riguardante le misure di sicurezza ed antinquinamento, presentino inconvenienti o elevati rischi ambientali.

2. Le aziende di cui al comma 1 adottano, al fine di eliminare tali inconvenienti e rischi, misure di ristrutturazione, disattivazione o delocalizzazione degli impianti.

ART. 2.

(Comitato nazionale).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Comitato nazionale per le imprese e le aree ad elevato rischio ambientale, con il compito di coordinare l'azione di tutti i centri decisionali pubblici e privati interessati alle azioni di cui all'articolo 1 e definire priorità di indirizzo e programmi d'intervento.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto dai Ministri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento della protezione civile o loro delegati.

3. Sono chiamati a far parte di diritto del Comitato i presidenti delle regioni interessate dalla attività di programmazione.

4. Fanno parte del Comitato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle

province d'Italia (UPI) e rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori, dei lavoratori e delle associazioni ambientaliste.

ART. 3.

(Compiti).

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto dei piani di salvaguardia ambientale, emana direttive per:

a) la definizione delle priorità d'intervento e dei criteri di programmazione triennale delle attività di cui alla presente legge;

b) la raccolta, l'esame e l'elaborazione di tutti i dati assunti, ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie, dagli enti rappresentati nel Comitato, ciascuno per il proprio ambito di competenza, funzionali ai compiti di cui alla lettera a);

c) la pubblicazione annuale di una raccolta delle normative nazionale e comunitaria cui le industrie debbono attenersi al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e l'ambiente. Nella pubblicazione sono altresì proposti i dati e le informazioni più significativi come desunti ai sensi della lettera b), con riguardo alle aree ed alle attività produttive a maggiore rischio ambientale;

d) la stipula delle convenzioni e l'erogazione dei contributi e delle agevolazioni di cui agli articoli 7 e 8.

ART. 4.

(Osservatorio nazionale).

1. All'attuazione delle attività di cui all'articolo 3 provvede l'Osservatorio nazionale appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si avvale di tecnici designati dai Ministeri, dagli enti e dalle organizzazioni rappresentati nel Comitato nazionale di cui all'articolo 2.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento e le competenze operative dell'Osservatorio nazionale.

Art. 5.

(Istruttorie).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle priorità e dei programmi definiti dal Comitato nazionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 ovvero su richiesta dell'azienda interessata, promuove lo svolgimento di istruttorie al fine dell'accertamento degli inconvenienti e dei rischi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'attività istruttoria è svolta da un funzionario istruttore nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il presidente della regione in cui l'azienda è localizzata.

3. L'azienda interessata dall'attività istruttoria è tenuta a fornire tutte le notizie utili all'accertamento degli inconvenienti e dei rischi ambientali.

4. I risultati dell'istruttoria sono depositati dal funzionario istruttore presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il presidente della regione. Il funzionario istruttore provvede altresì a darne comunicazione all'azienda interessata, agli organi di vigilanza competenti e alla magistratura.

5. Qualora i risultati dell'istruttoria evidenzino rischi per la vita o per la salute della popolazione e per i beni materiali, il funzionario istruttore ne dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile.

Articolo 6.

(Progetto particolareggiato).

1. L'azienda oggetto dell'attività istruttoria può, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da

parte del funzionario istruttore, avanzare proprie controdeduzioni motivate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il presidente della regione.

2. L'azienda è comunque tenuta a sottoporre ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente ed al presidente della regione, entro i termini indicati nella comunicazione del funzionario istruttore, un progetto particolareggiato per l'eliminazione degli inconvenienti e dei rischi ambientali.

3. Il progetto deve contenere:

a) la definizione delle opere di ristrutturazione o riconversione o rilocalizzazione, esplicitando i risultati attesi in termini di sicurezza degli impianti, di riduzione dei fattori inquinanti, di salvaguardia della salute e dell'ambiente;

b) la valutazione di impatto ambientale degli interventi e, in caso di rilocalizzazione, l'indicazione delle nuove aree e la destinazione d'uso di quelle dismesse;

c) le modalità di bonifica delle aree dismesse;

d) i tempi, i costi, i finanziamenti necessari e la situazione economico-finanziaria dell'azienda;

e) il piano di tutela occupazionale ed il programma di utilizzo o di riqualificazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione; il piano di spostamento e reimpiego dei lavoratori in caso di delocalizzazione.

ART. 7.

(Convenzioni).

1. Il progetto presentato dall'azienda ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, è sottoposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Comitato nazionale di cui all'articolo 2 al fine della valutazione sulla funzionalità e sulla rispondenza ai programmi da tale Comitato definiti.

2. Qualora il progetto abbia ottenuto l'approvazione del Comitato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, la stipula di una convenzione tra l'azienda, i Ministeri, le regioni, gli enti locali che assumono, rispetto al progetto, responsabilità amministrativa o finanziaria, le organizzazioni sindacali interessate.

3. La convenzione individua le opere da realizzare e le azioni che ciascun soggetto interessato deve porre in essere; la convenzione deve altresì contenere un piano di avanzamento del programma con l'indicazione dei tempi.

4. La verifica sullo stato di attuazione della convenzione è demandata al presidente della regione interessata. Detta verifica comporta la convocazione periodica di tutti i soggetti che hanno assunto responsabilità nell'attuazione della convenzione, delle associazioni ambientaliste e di qualunque altro soggetto che abbia preso parte attiva nell'avvio formale della procedura.

ART. 8.

(Finanziamenti).

1. È istituito un Fondo nazionale per la ristrutturazione, riconversione e delocalizzazione delle aziende a rischio o insalubri, per la bonifica delle aree dismesse, per la promozione di attività produttive sostitutive in caso di chiusura di imprese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con stanziamenti di specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da una apposita riserva di fondi FIO.

ART. 9.

(Gestione del fondo).

1. Il Fondo di cui all'articolo 8 è utilizzato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le attività previste dalle convenzioni di cui all'articolo 7, al fine di consentirne la realizzazione integrando le risorse finanziarie impegnate, per lo stesso fine, da ministeri, regioni, enti locali ed imprese.

2. Il contributo erogato dal Fondo all'azienda per le azioni previste dalla convenzione non può eccedere il venti per cento dei costi complessivi che la stessa deve sostenere e può venire erogato sia in conto capitale che per l'abbattimento degli oneri finanziari; il contributo viene concesso secondo modalità e criteri fissati, con apposito decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Nei casi di delocalizzazione e rilocalizzazione di impianti, il mantenimento della titolarità del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori interessati è condizione per l'accesso ai finanziamenti o alle agevolazioni.

ART. 10.

(Sostegno all'occupazione).

1. La stipula della convenzione di cui all'articolo 7, qualora essa preveda sospensioni della attività lavorativa o chiusura dell'impresa, costituisce titolo per la concessione della cassa integrazione guadagni. In tal caso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale deve far parte dei soggetti che sottoscrivono la convenzione.

2. Nel caso di sospensione dell'attività produttiva per verifica della sicurezza degli impianti e della compatibilità ambientale, le aziende devono anticipare ai lavoratori gli importi relativi alla cassa integrazione guadagni.